



COMUNE DI BOVEZZO

Polizia Locale
via Vitt. Veneto, 15
Tel. 030.2111222 – Fax 030.2111254

Allegato alla delibera
Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
f..to Dott. Elio Marletta

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E ORDINANMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 – Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 – Collocazione del servizio nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al servizio e competenza territoriale

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio
- Art. 5 – Organico del Servizio
- Art. 6 – rapporto gerarchico
- Art. 7 – Attribuzioni del responsabile del Servizio
- Art. 8 – Compiti degli agenti
- Art. 9 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

TITOLO III – ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 10 – Modalità di accesso al servizio (modalità particolari)
- Art. 11 – Formazione di base per gli agenti
- Art. 12 – Qualificazione professionale per il Responsabile del servizio e per gli Ufficiali
- Art. 13 – Aggiornamento professionale

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 14 – Uniforme di servizio
- Art. 15 – Gradi e distintivi
- Art. 16 – Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 17 – Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 18 – Tessera di servizio
- Art. 18 bis – Conformità ex art. 28 TULPS

TITOLO V – ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 19 – Disposizioni generali
- Art. 20 – Tipo delle armi in dotazione
- Art. 21 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 22 – Servizi svolti con l'arma
- Art. 23 – Assegnazione dell'arma
- Art. 24 – Modalità di porto dell'arma
- Art. 25 – Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 26 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma
- Art. 27 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 28 – Custodia delle armi
- Art. 29 – Casette di sicurezza
- Art. 30 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 31 – Sostituzione delle munizioni
- Art. 32 – Doveri del consegnatario (Responsabile del Servizio)
- Art. 33 – Addestramento al tiro

TITOLO VI – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 34 – Finalità generali dei servizi
- Art. 35 – Servizi stradali appiedati
- Art. 36 – Servizio a bordo di veicoli
- Art. 37 – Collegamento dei servizi
- Art. 38 – Servizi di pronto intervento
- Art. 39 – Servizi Interni
- Art. 40 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 41 – Ordine di servizio
- Art. 42 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
- Art. 43 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- Art. 44 – Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 45 – Efficacia dei servizi

TITOLO VII – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 46 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 47 – Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie
- Art. 48 – Mobilitazione del personale
- Art. 49 – Reperibilità degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

TITOLO VIII – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 50 – Norme generali: doveri
- Art. 51 – Cura dell’uniforme e della persona
- Art. 52 – Orario e posto di servizio
- Art. 53 – Rapporti interni al Servizio
- Art. 54 – Comportamento in pubblico
- Art. 55 – Saluto
- Art. 56 – Segreto d’ufficio e riservatezza
- Art. 57 – Procedimenti amministrativi

TITOLO IX – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 58 – Norme disciplinari
- Art. 59 – Accertamenti sanitari
- Art. 60 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 61 – Rinvio alle disposizioni generali
- Art. 62 - Sanzioni

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – Servizio di Polizia Locale

Ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 è istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Bovezzo.

L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Servizio di Polizia Locale si incardina nella struttura organizzativa del Comune, così come individuata nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Servizio di Polizia Locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo. Il comando del Servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo *status* di appartenente alla Polizia Locale.

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.R. 14/03/2003 n. 4 possono essere definite tra il Servizio di Polizia Locale di Bovezzo ed altri Comuni forme associate di gestione dei servizi di polizia Locale, mediante attuazione di forme di integrazione operativa o istituendo apposite strutture organizzative finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni.

ART. 2 – Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui designato ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7/04/86 n. 65 e dell'art. 9 della L.R. 14/03/2003 n. 4 al quale compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al responsabile (o comandante) del servizio di Polizia Locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi -operativi e della disciplina degli addetti.

Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del responsabile (o comandante) del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco dell'impiego tecnico.

ART. 3 – Funzioni degli appartenenti al Servizio e competenza territoriale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.03.1986 n. 65 e dalle leggi regionali in materia di Polizia Locale;

- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano con le forze di Polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasioni di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
- concorrono all'effettuazione delle attività di educazione stradale.

Gli appartenenti al servizio non possono essere destinati a svolgere stabilmente attività e compiti difforni a quelli loro conferiti dalle leggi e regolamenti (art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 4/2003).

Il personale addetto al servizio svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio Comunale.

Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla fragranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- le missioni autorizzate per collegamento o rappresentanza;
- le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, in conformità ad appositi piani ed accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;
- eventuali servizi effettuati in Convenzione.

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 4 – Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di polizia Locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e coordinamento e da strutture tecnico operative eventualmente distaccate.

ART. 5 – Organico del servizio

L'organico del servizio è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze dell'Amministrazione.

Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2, della legge 7.03.1986 n. 65 e dalla legge regionale in materia di polizia locale. Lo stesso potrà variare a seconda della dotazione organica.

ART. 6 – Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

L'ordinamento gerarchico del "Servizio di Polizia Locale" è rappresentato dalle categorie di appartenenza ricoperte dagli appartenenti; a parità di collocazione nella categoria, dall'anzianità della stessa, ed a parità di anzianità dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della categoria medesima. In caso di assenza del Capo servizio, in mancanza di specifiche disposizioni, lo stesso sarà sostituito dal sottoposto di grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

ART. 7 – Attribuzioni del Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da lui designato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio. (art. 9 Legge Quadro n. 65/86 – art. 9 Legge Regionale 14.04.2004 n. 4)
2. per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto al responsabile del servizio di polizia Locale spetta la direzione tecnico-giuridica del Servizio ed in particolare:
 - emanare gli ordini e le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi;
 - organizzare e coordinare i servizi con quelli delle altre forze di Polizia e della protezione Civile, secondo le intese e direttive stabilite dall'Autorità di Polizia Locale, come previsto dagli artt. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 della L.R. n. 4/2003;
 - mantenere i rapporti con la Magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Servizio da necessità operative;
 - rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni o manifestazioni pubbliche;
 - rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati e alle direttive ricevute;
 - curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale del Servizio.

ART. 8 – Compiti degli agenti

Gli agenti espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto.

Essi prestano il loro servizio appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti.

In particolare devono:

- vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario un intervento;
- partecipare alle operazioni di protezione civile;

- esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire o reprimere le violazioni alle norme di Polizia Locale;
- assolvere i compiti di informazione e raccolta di notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- vigilare sull'integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali all'Ufficio preposto alla rimessa in ordine della stessa;
- vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi sulle pubbliche vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
- svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d'onore al gonfalone;
- accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e nei termini prescritti;
- scortare fino al presidio sanitario, se richiesto, i veicoli che trasportano le persone che devono essere sottoposte al T.S.O. per disposizione del Sindaco;
- adempiere per quanto ordinato e disposto dai superiori gerarchici.

ART. 9 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

In relazione a quanto già enunciato al precedente articolo 8, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della legge n. 65/86 esercitano anche:

- funzioni di Polizia Giudiziaria rivestendo a tal fine la qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 comma II del C.P.P.
- servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/92;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 65/86. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 della legge n. 65/86.

Il personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del C.P.

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 10 – Modalità di accesso al servizio (modalità particolari)

Oltre alle norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si applicano ad integrazione le seguenti modalità particolari per l'accesso al Servizio:

- possesso della patente di guida della categoria "B" e, se richiesta, anche "A" o superiore, con l'obbligo della guida dei veicoli in dotazione al Servizio;
- idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio e/o requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

ART. 11 - Formazione di base per gli Agenti

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, L.R. 4/2003 i vincitori dei concorsi per posti di Ufficiale, e Agente, sono tenuti a frequentare nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base per gli agenti, e di qualificazione professionale per gli Ufficiali, da svolgersi a norma dell'art. 40 della L.R. 4/2003. Ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 4/2003, coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali, sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di Polizia Locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia Locale a tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali assunti a tempo determinato.

ART. 12 – Qualificazione professionale per il Responsabile del Servizio e per gli Ufficiali

I titolari del posto di Ufficiale responsabile del Servizio e dei posti di Ufficiali sono tenuti, a norma dell'art. 41 della L.R.4//2003, a frequentare, compatibilmente con le esigenze di servizio, specifici corsi di qualificazione professionali.

ART. 13 – Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante lezioni, istruzioni e addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative ,amministrative e tecniche di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione la partecipazione a seminari e giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene comunque effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione, prevista dall'art. 40, L.R. 4/2003.

TITOLO IV UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

ART. 14 - Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale con le caratteristiche di cui al Regolamento Regionale n. 7/2002.

Il materiale vestiario a corredo di ogni operatore viene stabilito da apposita tabella vestiario adottata con deliberazione della giunta comunale, secondo le necessità conseguenti allo svolgimento del servizio ed al deterioramento di detto materiale. La tabella vestiario determina le quantità ed i periodi di forniture. Per particolari servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone potrà essere adottata l'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART . 15 – Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono stabiliti dal Regolamento Regionale n. 3/2003. Sull'uniforme non possono essere portati altri distintivi o decorazioni salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Eventuali distintivi di identificazione, specialità, servizio motomontato, istruttori operativi e corso scuola avanzata Ufficiali sono definiti come da regolamento regionale 13.07.2004 n. 2

ART. 16 – Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela (allegato A) per gli Operatori di Polizia Locale, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2004 n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), sono disciplinate in conformità al regolamento 13 luglio 2004 n.3. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli operatori.

Chi li ha in consegna ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

In riferimento all'art. 5 del regolamento regionale 13.07.2004 n.3 viene istituito un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela.

In riferimento all'art. 6 del regolamento regionale 13.07.2004 n. 3 costituisce condizione essenziale la partecipazione ed il superamento del corso di addestramento con esito positivo ed il rilascio di attestato di idoneità per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

ART. 17 – Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile previa disposizione del Sindaco o del Responsabile del Servizio.

ART. 18 – Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado, la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.

La tessera deve essere quella predisposta in base a quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2003.

Tutti gli appartenenti al servizio devono portare con sé la tessera suindicata e la stessa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile ed ogni qualvolta il cittadino lo richiede.

ART.18bis – Conformità ex art. 28 TULPS

In riferimento al decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), le uniformi, i documenti di riconoscimento, i contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni

dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e quelle di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di armi, diverse da quelle da fuoco, strumenti di autodifesa, specificatamente destinate all'armamento dei Corpi armati o di Polizia, sono soggette alla licenza di Pubblica sicurezza.

TITOLO V

ARMI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 19 – Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 45, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

ART. 20 – Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono:

- la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro consentito;
- due sciabole per i servizi di guardia d'onore da rendersi in dotazione al Servizio;
- un'arma lunga di calibro consentito per lo svolgimento dei compiti in materia di polizia zoofila, rurale e venatoria da rendersi in dotazione al Servizio;

Il modello viene scelto dal Responsabile del Servizio fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui al comma 1 impegnati in particolari servizi e per legittima difesa possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati alla cintura e possono essere altresì dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. capsicum, non classificati come arma comune.

Le modalità operative relative al porto delle armi e degli strumenti di cui ai commi precedenti vengono decise dal responsabile del Servizio in relazione alle esigenze di intervento.

ART. 21 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, quale dotazione di riserva.

Le armi acquistate, presenti in armeria ed il relativo munizionamento devono essere denunciate presso la locale Stazione carabinieri secondo la normativa vigente in materia di detenzione di armi.

La richiesta di nulla-osta di detenzione e la relativa denuncia dovrà essere fatta dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio se delegato.

Per le armi già in dotazione valgono le denunce presentate a suo tempo.

ART. 22 – Servizi svolti con arma

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n. 145, l'arma in dotazione, durante i servizi d'istituto secondo le disposizioni del Responsabile in relazione alle esigenze del Servizio.

Sono pure prestati on armi i servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

ART. 23 – Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, salvo diversa disposizione del Responsabile.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco a tempo indeterminato.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione sul tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

ART. 24 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna con la sicura non inserita.

E' consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nel territorio del comune e per recarsi presso il proprio domicilio e viceversa.

Il Responsabile e gli addetti al coordinamento e controllo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 25 – Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi espletati fuori dall'ambito del territorio comunale per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali sono effettuati senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

ART. 26 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma

L'arma è consegnata all'inizio del servizio e riconsegnata dall'interessato alla fine del servizio quando non è assegnata in via continuativa.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi nell'apposito registro e sulla tessera di riconoscimento.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Brescia.

Il Responsabile, in determinate situazioni, (problemi di salute, stress psico-fisico, ecc.), può disporre, in via precauzionale ed in attesa che le Autorità competenti assumano il provvedimento di cui sopra, che gli addetti al Servizio prestino servizio disarmati lasciando l'arma depositata in armeria provvisoriamente.

Della riconsegna dell'arma in via definitiva deve essere data immediata comunicazione al Comando carabinieri presso il quale a suo tempo, l'arma è stata denunciata.

L'arma può essere usata solo nei casi previsti dalle normative vigenti.

ART. 27 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- comunicare al Comando Stazione carabinieri competente per territorio del luogo di servizio e di residenza o domicilio dell'avvenuta assegnazione dell'arma;
- custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
- custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite cassette di sicurezza installate nei locali dell'Ufficio di Polizia Locale

ART. 28 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni in dotazione al Servizio sono custodite in cassette di sicurezza collocate in appositi locali.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal responsabile del Servizio o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, secondo quanto stabilito dal precedente art. 6 .

L'Autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18/04/1975 n.110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 29 - Cassette di sicurezza

Le chiavi delle cassette di sicurezza sono consegnate ai rispettivi singoli operatori a cui l'arma è stata assegnata.

Il responsabile del Servizio dispone di copia delle chiavi per poter effettuare a sua discrezione ogni tipo di verifica.

Il Responsabile è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

ART. 30 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e depositate scariche. Le operazioni di scaricamento e caricamento devono avvenire in un luogo preposto utilizzando l'apposito dispositivo ed in caso di necessità in condizioni di sicurezza possibilmente lontano da persone e colleghi presenti.

L'operatore per motivi di temporanea indisponibilità od in particolari stati di malessere può richiedere al Responsabile od al suo sostituto la dispensa temporanea del servizio armato lasciando l'arma in dotazione nell'apposita cassetta di sicurezza.

ART. 31 – Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite ogni 3 anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate, se possibile, nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Locale, custodite nelle cassette di sicurezza, sono sostituite ogni 7 anni. Le stesse sono usate se possibile per i tiri di addestramento, oppure, se presentano anomalie depositate nell'apposito servizio Artificieri dell'Esercito.

ART. 32 – Doveri del consegnatario (Responsabile del Servizio)

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- la custodia delle armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in apposite cassette di sicurezza date in dotazione al Servizio di Polizia Locale, la tenuta dei registri, la conservazione della documentazione e delle chiavi;
- l'effettuazione dei controlli periodici;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- la disciplina delle operazioni relative alle armi per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

ART. 33 – Addestramento al tiro

Gli addetti al servizio in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Brescia, ai sensi dell'art. 1 legge 24 maggio 1981 n. 286.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico:

TITOLO VI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 34 – Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel qui presente TITOLI VI e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal TITOLO VII successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopraindicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 35 – Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità previste nel precedente articolo vengono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:

- servizio mobile lungo un itinerario o all'interno di un area;
- regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
- presidio agli impianti semaforici e sulle intersezioni con interventi occasionali di regolazione manuale;
- servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 36 – Servizio a bordo di veicoli

Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi e la protezione civile, i servizi appiedati sono integrati con i servizi sui veicoli.

Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.

I veicoli contrassegnati con la scritta POLIZIA LOCALE e dotati di accessori supplementari di pronto intervento (dispositivi acustici e luminosi), devono essere condotti esclusivamente da personale della Polizia Locale.

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2004 n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), sono disciplinate in conformità al regolamento 13 luglio 2004 n.4 (allegato B)

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio di Polizia Locale devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 37 – Collegamento dei servizi

I servizi esterni devono essere collegati con l'Ufficio amministrativo di direzione e coordinamento con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 della legge 20.05.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori)

Gli addetti devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite.

In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

ART. 38 – Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati all'Ufficio amministrativo di direzione e coordinamento tramite apparecchiature idonee.

Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio amministrativo di direzione e coordinamento, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

ART. 39 – Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni di istituto è addetto esclusivamente personale facente parte del Servizio di Polizia Locale;
- ai servizi interni burocratici può accedere anche, ove necessario, altro personale in conformità all'ordinamento interno dell'Ente.

ART. 40 – Obbligo di intervento e di rapporto

Oltre che per l'espletamento dei doveri riguardanti la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatti salvi gli interventi di polizia giudiziaria dovuti in fragranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al servizio sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Responsabile del servizio a particolari addetti.

Nel caso in cui l'intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'addetto, deve redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari di cui all'art. 45 tutti gli addetti al servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 41 – Ordine di servizio

Il Responsabile del Servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma mensile, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su un foglio a parte da consegnare all'addetto ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di informarsi tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

ART. 42 – Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

L'assegnazione di appartenenti al Servizio di Polizia Locale presso altri settori del comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art. 4 – punto 2) della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

ART. 43 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge regionale n.4/2003 al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità locale che ne ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

ART. 44 – Servizi effettuati per conto di privati

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono effettuare servizi per conto e su richiesta di enti e cittadini privati, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e sottoscrizione di apposite convenzioni.

ART. 45 – Efficacia dei servizi

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 34, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VII NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 46 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti

In relazione a quanto stabilito dal precedente art. 36, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, che devono essere muniti del titolo abilitativo richiesto, sono tenuti alla guida degli automezzi ed all'uso degli strumenti in dotazione. I mezzi di trasporto e gli strumenti in dotazione non possono essere usati che per ragioni di servizio ed in circostanze in cui ne sia giustificato l'impiego.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 47 – Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario, nei seguenti casi:

- al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio dell'addetto alla Polizia Locale del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Nel rispetto della vigente normativa, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate per necessità di servizio inerenti i compiti istituzionali del servizio stesso.

ART. 48 – Mobilitazione del personale

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra, la reperibilità nelle ore libere, che viene retribuita come previsto dal contratto, o dagli accordi in materia.

Per tali fattispecie il Responsabile del Servizio può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 49 – Reperibilità degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Ove ritenuto necessario può essere istituito un servizio di reperibilità per determinati servizi. I turni sono disposti dal Responsabile del Servizio.

TITOLO VIII NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 50 – Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo il proprio compito secondo le finalità dei servizi indicate nell'art. 34.

ART. 51 – Cura dell’uniforme e della persona

I capi dell’uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento, ovvero secondo le disposizioni del responsabile del servizio.

Quando è in uniforme l’appartenente al Servizio di Polizia Locale deve avere particolare cura dell’aspetto esteriore della propria persona.

E’ escluso l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme.

L’acconciatura dei capelli della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell’uniforme e la dignità della funzione evitando ogni eccesso di appariscenza.

E’ escluso ogni forma di piercing e di tatuaggi permanenti visibili.

I capelli se lunghi possono essere lasciati sciolti o raccolti in trecce o coda sulla nuca (singola) dal personale femminile, mentre devono essere raccolti in coda sulla nuca dal personale maschile.

L’uso dell’uniforme (estiva – invernale – operativa – ordinaria ecc.), viene deciso dal responsabile del servizio in relazioni alle esigenze del servizio.

ART. 52 – Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono presentarsi in servizio puntualmente all’ora fissata, viene considerato orario di servizio il tempo strettamente necessario utilizzato per indossare la divisa e a fine turno per toglierla, operazioni da effettuarsi nello spogliatoio, per presentarsi poi al Responsabile con l’uniforme e l’equipaggiamento prescritto.

Nel servizio a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l’Ufficio dal quale deve ricevere l’autorizzazione per abbandonare il posto. L’orario di lavoro è stabilito da apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

ART. 53 – Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l’autorità e il prestigio di ciascuno.

ART. 54 – Comportamento in pubblico

Durante i servizi in luogo pubblico o aperti al pubblico, l’appartenente al Servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve fornire quando richiesto, il numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni.

E' fatto divieto di fumare nei locali adibiti ad uffici, di ogni e qualsiasi ufficio o servizio dell'Ente o sull'auto di servizio.

ART. 55 – Saluto

Il saluto reciproco tra gli addetti al Servizio di Polizia Locale e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità è un dovere per gli appartenenti al servizio.

Per il personale in uniforme, il saluto si effettua militarmente, eccetto che nei luoghi ove non è previsto l'uso del copricapo.

Il saluto si effettua potando la mano destra sulla visiera del copricapo, secondo le forme in uso nelle forze armate e di polizia.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta;
- per chi sta portando il gonfalone.

ART. 56 – Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire salvo autorizzazione del Sindaco, dell'Assessore da lui delegato o del Responsabile del Servizio, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche e provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione di notizie di interesse generale (in particolare il rapporto con i giornalisti), che non debbano ritenersi segrete, riguardanti l'attività d'ufficio, se fatta in nome del Servizio di Polizia Locale deve essere prima autorizzata dal responsabile.

ART. 57 – Procedimenti amministrativi

Le risposte ad istanze e richieste inoltrate al servizio di Polizia Locale debbono di norma essere rimesse all'interessato nel termine di 30 giorni, o come diversamente stabilito dal relativo regolamento adottato in attuazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Chi abbia interesse alla tutela di un proprio diritto può avere accesso alla documentazione giacente presso il Servizio di Polizia Locale nei termini e con le modalità previste dal sopraccitato regolamento, salvo che si tratti di casi rientranti nel disposto del precedente articolo o coperti da segreto istruttorio.

TITOLO IX DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 58 – Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del comune, nonché da norme contrattuali.

ART. 59 – Accertamenti sanitari

In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica .

In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio, compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta.

Per le infermità di cui sopra dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio, si applicano le modalità previste per il restante personale del Comune.

ART. 60 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale segnala al Sindaco gli addetti al servizio che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli doti in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere retribuite le seguenti riconoscenze:

- compiacimento ed elogio scritto dal Responsabile del servizio;
- encomio del Sindaco;
- encomio solenne della Giunta Comunale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 – Rinvio alle disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale la normativa vigente per il restante personale del Comune.

ART. 62 – Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente e dalla Costituzione, dalle leggi, dallo Statuto dal presente regolamento comportano, se il fatto non costituisce reato, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente C.C.N.L.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **65 del 18/12/2006**

IL SINDACO
Favalli Gian Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **.28/12/2006** per quindici giorni consecutivi.

Bovezzo, lì **28/12/2006**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

La predetta deliberazione consiliare n. **65/2006**, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 267/2000.

Bovezzo, lì 08/01/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta

ENTRATO IN VIGORE IL 08/01/2007

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Bovezzo, lì 28/12/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Marletta